



COMUNE DI FARRA DI SOLIGO

PROVINCIA DI TREVISO

DECRETO DEL SINDACO N.8 DEL 28-12-2021

Oggetto: **Incarichi di posizione organizzativa per il periodo dal 01.01.2022 al 31.12.2022**

IL SINDACO

VISTI:

- l'articolo 50, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi secondo le modalità e i criteri stabiliti dall'articolo 109, comma 2, dello stesso decreto, ai sensi del quale *"nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'art. 97, comma 4, lett. d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione"*;
- l'articolo 109 del medesimo decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 il quale, testualmente, prevede quanto segue:
"1. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 50, comma 10, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco o del presidente della provincia e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del sindaco o del presidente della provincia, della giunta o dell'assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto dall'articolo 169 o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.
2. Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione";
- il CCNL 2016-2018 del 21 maggio 2018 del comparto Funzioni Locali ed in particolare gli articoli 13-14-15-17-18 relativi all'istituzione dell'area delle posizioni organizzative, alle

regole di conferimento e revoca degli incarichi, alla retribuzione di posizione e risultato e alle particolari disposizioni sulle posizioni organizzative e sui compensi aggiuntivi;

RICHIAMATE:

- la deliberazione della Giunta comunale n. 213 del 24.12.2010 di approvazione del Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e successive modifiche ed integrazioni (deliberazione di Giunta comunale n. 104 del 30.06.2016 e deliberazione di Giunta comunale n. 29 del 09.04.2020);
- la deliberazione della Giunta comunale n. 49 del 14.05.2019 con la quale è stato approvato il nuovo regolamento sulla disciplina delle posizioni organizzative, ed in particolare gli articoli 10 e 11 che stabiliscono le modalità per il conferimento degli incarichi di posizione organizzativa;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 29 del 09.04.2020 con la quale è stato integrato il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, prevedendo la figura del Vice Segretario;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 147 del 09.12.2021 con la quale è stato approvato il piano triennale del fabbisogno di personale per il triennale 2022 – 2024 con ricognizione annuale delle eccedenze di personale;

RICHIAMATI i seguenti articoli del nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) relativo al personale del comparto funzioni locali del 21 maggio 2018:

- l'articolo 13, il quale stabilisce che gli enti istituiscono posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato:
 - a) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;
 - b) lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica;
- l'articolo 14, in base al quale gli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative sono conferiti dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a 3 anni, previa determinazione di criteri generali da parte degli enti; per il conferimento degli incarichi, gli enti tengono conto della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale della categoria D;
- l'articolo 15, il quale stabilisce che:
 - a) l'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di euro 5.000,00 ad un massimo di euro 16.000,00 annui lordi per tredici mensilità, sulla base della graduazione di ciascuna posizione organizzativa;
 - b) ciascun ente stabilisce la suddetta graduazione, sulla base di criteri predeterminati, che tengono conto della complessità nonché della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascuna posizione organizzativa;
- l'articolo 17, secondo il quale negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale i responsabili delle strutture apicali, secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono titolari delle posizioni organizzative disciplinate dall'articolo 13;

PRESO ATTO che con la deliberazione della Giunta comunale n. 99 del 24.09.2020 è stato approvato il nuovo assetto della struttura organizzativa dell'Ente, articolando le Aree ed i servizi come segue:

- Area Finanziaria – Contabile
Uffici: Ragioneria, Personale, Controllo di gestione, Inventario, Tributi, Economato, Vice Segretario
- Area Affari Generali – Amministrativa
Uffici: Segreteria Generale, Protocollo, Messi, Sport e Associazioni, Demografico – Statistico – Elettorale, Servizi scolastici, Legale e contratti, C.E.D.
- Area Affari Generali – Sociale
Uffici: Servizi sociali, Cultura – Mediateca, Turismo
- Area Tecnica Urbanistica – Attività Produttive
Uffici: Urbanistica, Edilizia Privata, Attività Produttive SUAP, Toponomastica
- Area Tecnica Lavori Pubblici – Manutenzioni
Uffici: Lavori Pubblici, Espropri, Gestione Patrimonio comunale e manutenzioni, Ambiente, Protezione Civile, Polizia Locale;

ATTESO che il vigente Regolamento sulle posizioni organizzative prevede:

- all'articolo 6, che la proposta di istituzione delle posizioni organizzative sia sottoposta alla valutazione della graduazione da parte dell'Organismo di Valutazione, nel rispetto dell'ammontare delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato;
- all'articolo 8 che i criteri secondo i quali deve essere effettuata la graduazione delle posizioni organizzative, sono:
 - a) rilevanza strategica della posizione rivestita;
 - b) preminenza dell'autonomia delle funzioni svolte a diretta rilevanza esterna con responsabilità gestionali e amministrative;
 - c) complessità ed eterogeneità di compiti riconducibili a diversi ambiti settoriali correlati a pluralità di responsabilità procedurali;
 - d) complessità dell'attività di coordinamento delle risorse umane, di indirizzo e di vigilanza;
 - e) intensità delle relazioni con soggetti esterni ed organi istituzionali;
 - f) complessità dei processi.
 - g) Rilevanza strategica della posizione rivestita;
- all'articolo 11 che il Sindaco conferisce l'incarico mediante atto scritto nel quale sono indicate le attribuzioni di funzioni e responsabilità, la retribuzione prevista, la durata, nonché i sostituti, in caso di assenza o impedimento temporaneo nell'esercizio delle funzioni di posizione organizzativa;

RICHIAMATI i propri precedenti decreti numero 6 del 1 ottobre 2020 e numero 4 del 27 settembre 2021, con i quali sono stati nominati i Responsabili delle Aree fino al 31 dicembre 2021;

PRESO ATTO che con deliberazione di Giunta comunale n. 43 del 14 aprile 2020, in accoglimento dell'istanza presentata dal Responsabile dell'Area Tecnica Urbanistica – Attività Produttive, veniva concessa allo stesso, con decorrenza 1° giugno 2020 e fino al 31 marzo 2022, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale verticale nella misura del 50% della prestazione ordinaria;

CONSIDERATO CHE:

- a seguito dell'adozione della sopra citata deliberazione della Giunta comunale n. 99 del

24.09.2020 è stato definito il nuovo assetto della struttura organizzativa dell'Ente suddividendo l'Area Tecnica nelle due Aree: Tecnica Lavori Pubblici – Manutenzioni e Tecnica Urbanistica – Attività Produttive e rideterminando le attribuzioni dei servizi alle altre Aree, con conseguente necessità di procedere ad una nuova valutazione delle Aree medesime;

- con deliberazione della Giunta comunale numero 100 del 24 settembre 2020 è stata approvata la convenzione con il Comune di Miane per l'utilizzo congiunto del Responsabile dell'Area Tecnica, ripartendo al 50% l'orario di lavoro tra i due Enti interessati;
- alla luce della riorganizzazione approvata, l'Organismo di Valutazione associato ha provveduto, con verbale in data 01.10.2020, alla condivisione della pesatura delle posizioni organizzative dell'Ente, nel risultato seguente:
 - Area Finanziaria – Contabile punteggio 85
 - Area Affari Generali – Amministrativa punteggio 59
 - Area Affari Generali – Sociale punteggio 62
 - Area Tecnica Urbanistica – Attività Produttive punteggio 65
 - Area Tecnica Lavori Pubblici – Manutenzioni punteggio 83;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 8 del più volte citato Regolamento per la disciplina dell'area delle posizioni organizzative, la suddetta graduazione è finalizzata alla determinazione della retribuzione di posizione, che varia da un minimo di euro 5.000,00 a un massimo di euro 16.000,00 annui lordi per 13 mensilità, con l'applicazione delle seguenti fasce:

- punteggio da 31/100 a 44/100: retribuzione di posizione da euro 5.000,00 a euro 8.000,00
- punteggio superiore a 55/100 e fino a 64/100: retribuzione di posizione da euro 8.001,00 ad euro 10.000,00;
- punteggio superiore a 65/100 e fino a 85/100: retribuzione di posizione da euro 10.001,00 ad euro 14.000,00;
- punteggio superiore a 86/100 e fino a 100/100: retribuzione di posizione da euro 14.001,00 ad euro 16.000,00;

PRESO ATTO che è stata fatta propria la suddetta graduazione, condivisa dall'Organismo di Valutazione, riconoscendo la retribuzione di posizione spettante agli incaricati delle posizioni organizzative di ciascuna delle Aree in cui è articolato l'Ente, conformemente ai predetti criteri e nei limiti delle risorse a tal fine disponibili, come segue:

- Area Finanziaria Contabile, euro 14.000,00 annui per tredici mensilità;
- Area Affari Generali – Amministrativa, euro 8.500,00 annui per tredici mensilità;
- Area Tecnica Lavori Pubblici - Manutenzioni, euro 6.250,00 annui per tredici mensilità (posizione organizzativa a 18 ore settimanali ricoperta con personale in convenzione) con la maggiorazione del 30% di cui all'articolo del 17 del CCNL 21 maggio 2018;
- Area Tecnica Urbanistica – Attività Produttive, euro 10.500,00 annui per tredici mensilità;
- Area Affari Generali – Sociale, euro 9.500,00 annui per tredici mensilità;

ATTESO CHE alla retribuzione di posizione si aggiunge la retribuzione di risultato la quale è attribuita, a seguito della valutazione annuale della performance, sulla base dei criteri definiti nel sistema di valutazione adottato dall'Ente, come peraltro precisato all'articolo 9 del Regolamento per la disciplina dell'area delle posizioni organizzative;

CONSIDERATO che con la citata deliberazione della Giunta comunale numero 100 del 24 settembre 2020 veniva, tra l'altro, stabilito:

“di DARE ATTO pertanto che il Comune di Farra di Soligo provvederà a rimborsare al Comune di Miane tutti gli oneri scaturenti dall'accordo approvato, ovvero il rimborso di quota parte della retribuzione, mentre, per quanto concerne la retribuzione di posizione e di risultato provvederà autonomamente alla sua corresponsione con oneri a proprio carico in base alla graduazione della posizione attribuita e dei criteri stabiliti, con riproporzionamento in relazione alla ridotta prestazione lavorativa, come disciplinato dall'articolo 17 del C.C.N.L. 21 maggio 2018. Come previsto dall'articolo 17 del CCNL 21 maggio 2018, al fine di compensare la maggiore gravosità della prestazione svolta in diverse sedi di lavoro, il Comune di Farra di Soligo corrisponderà, altresì, una maggiorazione della retribuzione di posizione attribuita di importo pari al 30%”;

VISTO l'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in base al quale gli incaricati di funzioni dirigenziali devono rendere una dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità previste dal decreto stesso; in base al comma 4 del medesimo articolo 20, la dichiarazione sull'assenza di cause di inconferibilità è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico;

RITENUTE le predette disposizioni applicabili anche agli incaricati di posizione organizzativa;

DATO ATTO che i titolari di posizione organizzativa nominati con il presente decreto si obbligano, con il ricevimento dello stesso, al rispetto di quanto previsto dal comma 1-quater dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

DATO ATTO di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, come disposto dall'articolo 6-bis della legge numero 241 del 7 agosto 1990, dagli articoli 6, comma 2 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 e dall'articolo 6 del Codice di comportamento aziendale;

DECRETA

1. di nominare, confermando quanto stabilito con i propri precedenti decreti, per le motivazioni in premessa esposte che qui si intendono integralmente riportate, i seguenti Responsabili di Area, titolari di posizione organizzativa per il periodo dal 01.01.2022 al 31.12.2022:
Baratto Cristina, Responsabile dell'Area Finanziaria – Contabile;
Lucchetta Marta, Responsabile dell'Area Affari Generali – Amministrativa;
Binotto Francesca, Responsabile dell'Area Affari Generali Sociale;
Bonet Alessandro, Responsabile dell'Area Tecnica Urbanistica – Attività Produttive;
Pasqualotto Loris, in convenzione con il Comune di Miane al 50%, Responsabile dell'Area Tecnica Lavori Pubblici – Manutenzioni;
2. di dare atto che i soggetti sopra elencati sono in possesso dei requisiti professionali previsti dal vigente Regolamento sulla disciplina delle posizioni organizzative e hanno dichiarato il possesso dei requisiti di conferibilità e compatibilità previsti dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 39/2013;
3. di confermare, facendo propria la pesatura condivisa dall'Organismo di Valutazione, le seguenti retribuzioni di posizione:
 - Responsabile dell'Area Affari Generali Amministrativa
importo annuo euro 8.500,00 per tredici mensilità;

- Responsabile dell'Area Finanziaria – Contabile
importo annuo euro 14.000,00 per tredici mensilità
 - Responsabile Area Affari Generali – Sociale
importo annuo euro 9.500,00 per tredici mensilità
 - Responsabile dell'Area Tecnica Urbanistica – Attività Produttive
importo annuo euro 10.500,00 per tredici mensilità (da rapportare alla prestazione lavorativa svolta dal dipendente, dal primo giugno 2020 con rapporto di lavoro a tempo parziale nella misura del 50% della prestazione ordinaria);
 - Responsabile dell'Area Tecnica Lavori Pubblici – Manutenzioni (in convenzione al 50% con il Comune di Miane) euro 6.250,00 annui per tredici mensilità con la maggiorazione del 30% di cui all'articolo del 17 del CCNL 21 maggio 2018;
4. di dare atto che, trattandosi di importi annuali lordi spettanti per 13 mensilità, le retribuzioni di posizione saranno rapportate al periodo di effettiva durata dell'incarico, che le stesse assorbono tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, salvo le eccezioni previste dallo stesso contratto e che ai Responsabili di Area competeranno tutte le funzioni e le attribuzioni previste dall'articolo 107 commi 2 e 3 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
 5. di nominare, in caso di assenza o impedimento temporanei di ciascun Responsabile di Area, il Segretario comunale quale sostituto dei diversi Responsabili e in subordine per l'Area Tecnica i responsabili dell'Area Tecnica Urbanistica – Attività Produttive e dell'Area Tecnica Lavori Pubblici – Manutenzioni che si potranno sostituire a vicenda;
 6. di dare atto che:
 - i titolari di posizione organizzativa rispondono nei confronti degli organi di direzione politica dell'attività svolta ed in particolare:
 - del perseguimento degli obiettivi assegnati nel rispetto dei programmi e degli indirizzi fissati,
 - della validità e correttezza tecnico/amministrativa degli atti, dei provvedimenti e dei pareri resi,
 - della funzionalità degli uffici cui sono preposti e del corretto impiego delle risorse finanziarie, umane e strumentali assegnate,
 - del buon andamento della gestione;
 - l'incarico deve essere svolto nell'osservanza di quanto previsto dalla legge, dal CCNL e dal vigente regolamento comunale di organizzazione degli uffici e servizi;
 - dovranno essere conseguiti gli obiettivi assegnati dall'Amministrazione con il Piano Esecutivo di Gestione integrato con il Piano della Performance;
 - gli incaricati di posizione organizzativa dovranno adoperarsi al fine di superare la rigidità imposta dalla suddivisione delle Aree, degli uffici e dei servizi, adottando fra incaricati accordi ed intese al fine di favorire la massima flessibilità delle strutture e del personale;
 7. di dare atto che, ai sensi di quanto disciplinato dalla legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale, legge 7 marzo 1986, n. 65, il Sindaco, nell'esercizio delle funzioni di polizia locale, impartisce le direttive e vigila sull'espletamento del servizio adottando i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti;
 8. di stabilire che, ove ricorra in capo al titolare di posizione organizzativa l'obbligo di

astensione sancito dagli articoli 6 comma 2, 7 e 14, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, nonché dall'articolo 7 del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Farra di Soligo, il provvedimento o atto sarà adottato da un sostituto secondo le procedure previste dallo stesso dall'articolo 7 del codice di comportamento;

9. di dare atto che gli incarichi di posizione organizzativa nominati con il presente decreto potranno essere revocati, prima della loro scadenza, con provvedimento motivato, come previsto dall'articolo 7 del Regolamento per la disciplina dell'area delle posizioni organizzative;
10. di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura agli interventi destinati al salario accessorio del personale dipendente e relativi oneri riflessi a carico dell'Ente (contributi ed IRAP) del bilancio di previsione 2022-2024;
11. di dare atto che i titolari di posizione organizzativa nominati con il presente decreto si obbligano, con il ricevimento dello stesso, al rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in termini di pubblicità e trasparenza delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, oltre che a quanto previsto dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza;
12. di dare atto che per tutto quanto non contemplato nel presente decreto, si dispone espresso rinvio agli atti e ai provvedimenti richiamati in premessa, all'ordinamento degli enti locali, ai Contratti collettivi nazionali vigenti e ad ogni altra disposizione normativa o provvedimento dell'ente in materia di organizzazione e gestione del rapporto di lavoro.

Il Sindaco
F.to Dott. PERENCIN MATTIA